



n.30602

REPUBBLICA ITALIANA

Sent.158/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale,

iscritto al numero **30602** del registro di segreteria, nei confronti di:

Colicchio Nicola Domenico, C.F. CLCNLD60A19L589C, nato a

Vallata (AV), il 19.01.1960, Cologno Monzese (MI), Via Galvani, 40,

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Ilaria

Giannessi (C.F. GNNLRI63B61E625D - pec

ilaria.giannessi@milano.pecavvocati.it - fax 0299989530), Milano, via

Valparaiso 16;

Pesci Ettore Francesco, C.F. PSCTRF64B09F205R, nato a Milano il 9

febbraio 1964 e residente in Milano, Via Val di Ledro, 8, rappresentato

e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Ilaria Giannessi (C.F.

GNNLRI63B61E625D - pec ilaria.giannessi@milano.pecavvocati.it -

fax 0299989530), Milano, via Valparaiso 16;

VISTO il provvedimento presidenziale con il quale è stata fissata

l'udienza di discussione odierna;

VISTA la sentenza 4 luglio 2024 n.129 che ha definito il giudizio ex art.130 c.g.c. per i restanti convenuti Rubolino Lucio e Tammaro Carmine;

DATA per letta la relazione iniziale su consenso delle parti;

SENTITE le parti (PM drssa Valentina Papa e avv.Ilaria Giannessi per i convenuti) che hanno sviluppato i relativi argomenti nell'udienza 25.9.2024;

VISTO il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile);

FATTO

Con atto di citazione dep.to il 24.11.2023, regolarmente notificato, la Procura regionale ha citato in giudizio, Colicchio Nicola Domenico, Pesci Ettore Francesco, Rubolino Lucio Tammaro Carmine, tutti appartenenti, all'epoca dei fatti, alla Polizia Locale di Milano, per il danno all'immagine cagionato al Comune di Milano, derivante dai fatti accertati con la sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione n. 49833 del 3.7.2018 (reati di cui agli artt. 319, 471 e 477 c.p., per aver partecipato alla falsificazione e cessione a terzi di N. 7 pass autorizzativi della sosta), danno quantificato nella somma di €. 70.000,00.

I convenuti Tammaro e Rubolino, con comparse di costituzione 21.2.2024 e 4.3.2024 si sono costituiti in giudizio con i relativi patroni sopra indicati chiedendo, in via preliminare, di accogliere la richiesta di rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., con proposta di pagamento in misura pari ad euro 8.750,00 pari al 50% della somma individualmente ascritta a ciascuno dei quattro convenuti.

La Procura ha formulato parere favorevole alla definizione agevolata proposta dai due convenuti, sia in ordine all'*an*, sia in ordine al *quantum* proposto.

All'esito della camera di consiglio del 10 aprile 2024, i convenuti sono stati ammessi al rito abbreviato ed entrambi hanno versato, nei termini fissati dal Collegio, il prefissato importo complessivo di € 8.750 ciascuno (già comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria) in favore del Comune di Milano, dandone prova con bonifico e reversali di incasso in atti.

Con sentenza 4 luglio 2024 n.129 è stato definito il giudizio ex art.130 c.g.c. per i convenuti Rubolino Lucio e Tammaro Carmine che hanno corrisposto la predetta somma.

Per i residui due convenuti Colicchio e Pesci, che non hanno optato per il rito abbreviato, con decreto 25.3.2024 è stato disposto rinvio per l'udienza di merito al 25.9.2024.

In detta udienza le parti hanno sviluppato i relativi argomenti e la Procura ha chiesto la riduzione del 50% della iniziale contestazione in citazione, stante l'avvenuta definizione del giudizio per due dei quattro convenuti con rito abbreviato. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La questione al vaglio della Sezione verte su una ipotesi di danno all'immagine cagionato al Comune di Milano dai convenuti appartenenti, all'epoca dei fatti, alla Polizia Locale del Comune stesso, con le proprie condotte illecite, come accertate dal giudice penale con

sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione 3.7.2018 n. 49833 (reati di cui agli artt. 319, 471 e 477 c.p., per aver partecipato alla falsificazione e cessione a terzi di N. 7 pass autorizzativi della sosta).
 Allo stato degli atti risulta, dunque, sussistere la condizione dell'azione (di dubbia legittimità costituzionale sia per l'irragionevolezza di una pregiudiziale penale a fronte di un accertamento giuscontabile di un ben distinto ed autonomo fatto di danno erariale, sia per la evidente violazione del principio di concentrazione dei giudizi ove si fosse reclamata altra voce di danno erariale, non sottoposta a pregiudiziale penale, accanto a quello all'immagine) per il reclamato danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, ovvero un giudicato penale di condanna come previsto dall'art. 51, comma 6, D. Lgs. n. 174/2016.

In ogni caso, ribadisce incidentalmente il Collegio, pur riguardano il caso in esame fattispecie delittuose ricomprese tra i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale, per i quali è certamente ammissibile l'azione di danno erariale per pregiudizio all'immagine dell'ente (SS.RR. n. 8 del 2015/ QM), tale angusto ed irragionevole limite (contrario al principio di reale offensività, nonostante l'avallo dato da C.cost. n.355/2010) oggi non opera più, secondo un indirizzo non univoco, ma che questa Corte ritiene preferibile, a seguito dell'abrogazione - ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. g), dell'allegato III al D. Lgs. n. 174/2016 a decorrere dal 7 ottobre 2016 - dell'art. 7 della Legge n. 97/2001 come richiamato dall'art. 17, comma 30 ter, D.L. 78/2009 (*ex pluribus* C.Conti, Sez.

Lombardia, n.21/2022; id., n.282/2021; id., n.233/2021).

2. Ciò chiarito e venendo alla preliminare eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità, giova ricordare che, nel caso di danno all'immagine, l'esercizio dell'azione risarcitoria è subordinato all'accertamento, con sentenza penale irrevocabile, della commissione di un reato, ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e dell'art.1 comma 1-sexies della L.20/1994 e il decorso della prescrizione è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale (C. conti, sez.Calabria, 8.6.2023 n.120; id sez.Lombardia 31.5.2021 n.188; id., Sez. II app., n. 183/2020; idem, n. 148/2020; Sez. app. Regione Sicilia, n. 112/2019, Sez. Veneto, n. 65/2018).

Ne consegue che, in conformità ai principi generali in materia di prescrizione di cui all'art. 2935 c.c., il termine non può iniziare a decorrere prima che si sia verificata la predetta condizione, che - nel caso di specie - coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna - avvenuto in data 3.7.2018 - per effetto della suddetta pronuncia n. 49833 della Corte di Cassazione.

Il primo atto interruttivo del decorso prescrizionale è intervenuto con la notificazione dell'invito a fornire deduzioni il 6/8 settembre 2023 per tutti i convenuti e non già entro il 2 luglio 2023 (quinquennio prescrizionale).

Tuttavia, non risulta maturato alcun termine di prescrizione considerato che i termini dell'azione erariale risultano prorogati a seguito dell'entrata in vigore delle norme conseguenti all'emergenza sanitaria Covid - 19 (art. 85, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e

s.m.i.). La norma ha infatti previsto che *“In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo”*.

Tale periodo di sospensione, individuato al primo periodo del comma 4 dell’art. 85 citato, è stato successivamente esteso prima al 31 luglio 2020 (art. 5, c. 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2020, n. 28), poi al 31 agosto 2020, in virtù delle modifiche apportate dalla legge di conversione del D.L. n. 28/2020 (L. 25 giugno 2020, n. 70), risultando il seguente testo dell’art. 85, comma 4: *“In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020 sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo”*.

La dizione testuale della seconda parte di quest’ultima norma è di solare chiarezza nel sancire una sospensione, senza altri limiti (che la difesa ipotizzerebbe, ma con lettura *contra legem*), delle *“prescrizioni in corso”*.

Secondo univoco indirizzo della giurisprudenza contabile (Sez.

giur. Lombardia, ordinanza n.1/PRO/2021; id. sentenze n. 57/2022 e n. 270/2022; Sez. Campania, n. 212/2022; Sez. Lazio, n. 534/2022; Sez. Marche, n. 41/2022; Sez. Piemonte, n. 226/2022; Sez. Sardegna, ord. n. 42/2022 e sent. n. 234/2022; Sez. II appello, n. 275/2023), la proroga legislativa dispiega efficacia sia per i termini processuali, sia, come nella specie, per quelli preprozessuali. Pertanto, la sospensione *ope legis* di oltre 5 mesi dei termini prescrizionali ha reso tempestivo l'esercizio dell'azione erariale da parte della attrice Procura.

3. Venendo al merito, escluse le posizioni degli iniziali ulteriori convenuti Rubolino e Tammaro destinatari di sentenza definitiva con rito abbreviato, evidente appare la prova della responsabilità del convenuto PESCI Ettore - Agente di Polizia Locale - a fronte delle dichiarazioni rese dallo stesso in sede penale in ordine al proprio ruolo nella formazione dei falsi permessi tramite la strumentazione e il materiale in dotazione dell'ufficio permessi, oltre ad un sistema di software "parallelo". Lo stesso ha confessato, inoltre, di aver consegnato i contrassegni così falsificati a tutti i colleghi che ne facevano richiesta, anche dietro pagamento di un corrispettivo in denaro.

Anche con riferimento al convenuto COLICCHIO Nicola Domenico - parimenti Agente della Polizia Locale di Milano - l'istruttoria dibattimentale ha acclarato che lo stesso era solito rivolgersi ai colleghi per procurarsi i permessi di sosta falsi che consegnava ai privati dietro corresponsione di denaro. Difatti nella sentenza di primo grado in atti, il Tribunale di Milano (sent.

n.16/2015) ha evidenziato il ruolo pregnante assunto dal COLICCHIO, risultato essere l'agente che aveva ricevuto più permessi e che aveva mostrato particolare disinvoltura con i privati nel pattuire l'accordo corruttivo illecito, tanto da presentarsi con una cartelletta dove custodiva i pass contraffatti.

Il sistema che vedeva coinvolti gli attuali convenuti e i colleghi Rubolino e Tammaro è ben descritto, senza smentita alcuna da parte delle difese, alle pag.16 e 17 della citazione sulla scorta delle risultanze penali, da intendersi qui recepite e condivise per la loro plastica evidenza.

4. Venendo alla quantificazione del danno all'immagine reclamato dalla Procura, ribadito preliminarmente che le intervenute sentenze di condanna civile in sede penale non vincolano (salvo integrale recupero risarcitorio in tale sede) questa Corte, ma al limite decurtano l'importo qui acclarato, in quanto la giurisdizione civile e quella contabile, anche quando hanno ad oggetto gli stessi fatti, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali (tra le tante: Cass. SS.UU. n. 4883/2019; Cass. SS.UU. n. 19174/2020), la vicenda in esame evidenzia: *a)* una qualifica di grande rilevanza sociale dei convenuti, appartenenti ad un ruolo, quello della Polizia Locale, particolarmente espressivo della legalità dell'azione amministrativa pubblica; *b)* la reiterazione degli episodi; *c)* il concorso nella commissione dei reati, espressiva di una organizzazione criminale; *d)* la rilevanza mediatica e sociale dell'episodio; *e)* un parziale già intervenuto recupero in sede civile del danno; *f)* l'intervenuto

recupero di parte del danno in sede di giudizio abbreviato nei confronti di due coautori dell'unitaria lesione dell'immagine del Comune di Milano, che ha portato la Procura in udienza a decurtare il *quantum* qui reclamato nei confronti dei convenuti a 35.000,00 euro.

Alla luce di tali parametri, ritiene il Collegio di poter equitativamente ascrivere ai convenuti, in solido tra loro, la somma complessiva di euro 30.000,00 (trentamila) ad oggi già rivalutati, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al saldo effettivo e con riparto ai fini delle rivalse interne pari al 50% ciascuno.

Le spese di giudizio sono a carico dei convenuti e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, CONDANNA **Colicchio Nicola Domenico**, C.F. CLCNLD60A19L589C e **Pesci Ettore Francesco**, C.F. PSCTRF64B09F205R al pagamento in solido (con rivalsa solo interna pari al 50% ciascuno) a favore del Comune di Milano della somma già rivalutata di euro 30.000,00 (trentamila), oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al saldo effettivo. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 77,10 (settantasette/10).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.9.2024.

IL PRESIDENTE rel.

Vito Tenore

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 30/09/2024	
--	--

	Il Direttore di Segreteria	
--	----------------------------	--

	Il Direttore di Segreteria	
--	----------------------------	--

	Dott.ssa Federica Dainotti	
--	----------------------------	--